Tipologia: **LAVORO**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2012113** Data: **28.08.2013**

Oggetto: **Modifiche normative collaborazioni a progetto**

Allegato: **No**

MODIFICHE NORMATIVE COLLABORAZIONI A PROGETTO
DL 28/06/13 n. 76 convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99

Gentile Associato,

Le novità introdotte in materia di collaborazioni a progetto costituiscono un ulteriore segnale della volontà del Legislatore di definire con sempre maggior rigore l'ambito di applicabilità di tale tipo contrattuale, come attestato anche dalle modifiche apportate dalla Legge 92/2012.

Dall'entrata in vigore della Legge Fornero, infatti, l'art. 61, co. 1, prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, essendo stato soppressa la possibilità di ricondurre il progetto ad un "*programma di lavoro o fase di esso*". Non solo ma, ed è questa l'innovazione di maggiore rilievo, il nucleo centrale del contratto diviene, ora, la **descrizione dettagliata del progetto e l'individuazione del risultato**, dove il primo deve risultare necessariamente collegato funzionalmente con il secondo.

Per quanto riguarda il progetto, lo stesso non deve coincidere con l'oggetto sociale del committente e **non può consistere nello svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi**.

Proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto, a parziale modifica di quanto già previsto dalla Legge 92/2012, il DL 76/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 99/2013, ha sostituito la congiunzione alternativa "**o**" con la congiunzione "**e**".

A seguito di tale sostituzione, quindi, le attività che possono essere dedotte, ora, nel progetto di collaborazione **non potranno risultare esecutive** (attività di mera attuazione di quanto impartito dal committente, senza margini di autonomia operativa) e, congiuntamente, **ripetitive** (sono quelle attività per il cui espletamento non si rendono necessarie indicazioni da parte del committente). La tipizzazione di siffatta tipologie di mansioni, esclusa dalla deducibilità nei contratti a progetto, inoltre, potrà anche essere effettuata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'importanza dell'individuazione specifica del progetto e del risultato finale che si intende perseguire costituiscono, adesso, parte integrante dello schema negoziale tanto che **in assenza di tali elementi è configurata una presunzione assoluta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

Al riguardo l'art. 7, co. 2, lett. d), del DL 76/2013 ha, infatti, abrogato le parole "ai fini della prova" dell'art. 62, co. 1, del d.lgs. n. 276/2003 con la conseguenza che la definizione per iscritto degli elementi contrattuali obbligatori non è più richiesta ai soli fini probatori ma è tassativa ai fini della legittimità del contratto.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI
26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA
telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Per il resto l'impianto normativo precedentemente modificato dalla legge n. 92/2012 viene riconfermato, quindi, volendo, in estrema sintesi, schematizzare gli attuali requisiti essenziali richiesti dalla legge, avremo che, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 276/2003, il contratto, oltre a dover essere stipulato in forma scritta, deve riportare:

a) *indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;*
b) *descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;*
c) *il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;*
d) *le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;*
e) *le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4*".

Un nuovo aspetto, invece, che non ha precedenti nel testo normativo previgente è il comma 2 *bis* inserito nell'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 con il quale è consentito alle collaborazioni, aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica, di prolungare automaticamente la durata del contratto nel caso in cui tali attività di ricerca vengano ampliate ad altri temi, connessi ovvero che la stessa ricerca scientifica sia ulteriormente prorogata.

Un'ulteriore novità contenuta nel decreto legge n. 76/2013 è quella prevista dall'art. 9, co. 1 che ha provveduto ad estendere l'applicabilità del regime della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo e, di conseguenza, anche nei riguardi dei lavoratori a progetto.

Infine, si segnala che in materia di dimissioni il comma 5 dell'art. 7 del d.l. n. 76/2013 ha provveduto ad estendere l'applicazione dell'art. 4, commi da 16 a 23, della legge n. 92/12 anche alle collaborazioni coordinate e continuative. Questo implicherà, quindi, che, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. "*dimissioni in bianco*", la risoluzione anticipata del contratto a progetto dovrà essere necessariamente convalidata "*presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale*".

Da rilevare che l'attuale disciplina del recesso per le collaborazioni a progetto prevede che sia al committente che al collaboratore non è consentito recedere anticipatamente dal contratto prima della sua scadenza naturale, se non espressamente previsto. In particolare per il committente occorre la sussistenza di una giusta causa, ovvero della sopravvenuta oggettiva inidoneità professionale del collaboratore tale da precludere la realizzazione del progetto concordato; invece al collaboratore è consentito di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa o ove tale facoltà sia espressamente prevista nel contratto di collaborazione.

Cordiali saluti.

per **ASSOSNAI**
I Consulenti Lavoro
Rag. Antonio Palmisano Avv. E. Claudio Schiavone